INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980

Art. 14-novies

Art. 14-nonies

Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle localita' colpite dal sisma del 23 novembre 1980, l'indennita' di cui all'articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n. 187, come modificata dall'articolo 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le indennita' di cui agli articoli 5 e 6 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come modificate dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, spettanti in relazione allo articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di L. 1.000, a decorrere dal 24 novembre 1980. Al personale militare impegnato nel soccorso alle popolazioni e nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonche' all'opera di ricostruzione delle suddette localita', che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge.

Versione in vigore dal 25 dicembre 1980, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980
Estremi	Decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-favore-delle-popolazioni-colpite-dal-terremoto/art-14-novies

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it